

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	5 marzo 2015	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata 9 aprile 2013 «Salviamo
il lavoro in Ticino!»**

INDICE

I. L'INIZIATIVA POPOLARE

II. LE INTENZIONI DEGLI INIZIATIVISTI

III. IL TESTO DELL'INIZIATIVA NEL DETTAGLIO

IV. RICEVIBILITÀ

1. Unità di forma

2. Unità di materia

3. Conformità al diritto superiore

3.1 In generale

3.2 Conformità con il diritto federale

3.2.1 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

3.2.2 Libertà economica (art. 27 Cost.)

3.2.3 Garanzia della Confederazione al nuovo art. 34a della Costituzione cantonale del Canton Neuchâtel

3.3 Conclusioni

4. Attuabilità

V. LAVORI COMMISSIONALI

VI. SALARIO MINIMO A LIVELLO CANTONALE

VII. LE LEGGI DI APPLICAZIONE NEI CANTONI NEUCHÂTEL E JURA

1. Canton Neuchâtel

2. Canton Jura

3. Le leggi di applicazione nel dettaglio

VIII. PRESSIONE SUI SALARI NEL CANTONE TICINO

IX. CONCLUSIONI

I. L'INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Salviamo il lavoro in Ticino" è stata pubblicata sul Foglio ufficiale no. 29 del 9 aprile 2013. Il termine per la raccolta delle firme, stabilito dalla Cancelleria dello Stato, è scaduto il 10 giugno 2013.

Il 19 giugno 2013 la Cancelleria ha accertato che le firme valide raccolte a sostegno dell'iniziativa sono state 11'585. L'iniziativa è stata quindi dichiarata riuscita e gli atti relativi sono stati trasmessi al Gran Consiglio e quindi alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici per le sue incombenze (FU n. 50/2012 del 21 giugno 2013).

Il testo dell'iniziativa è il seguente:

«I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, con la presente iniziativa chiedono che la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 sia modificata come segue:

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Titolo III: Diritti e obiettivi sociali

Art. 13

cpv. 3 (nuovo) Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

Art. 14

cpv. 1 lett. a) (nuovo) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;

Norma transitoria

L'adeguamento delle Leggi a seguito della modifica dell'art. 13 cpv. 3 e 14 cpv. 1 lett. a) della Costituzione dovrà entrare in vigore al più tardi il 1.1.2016.»

II. LE INTENZIONI DEGLI INIZIATIVISTI

L'Iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" è stata promossa con l'intenzione di «*proteggere i salari e quindi il lavoro in Ticino*». Nella documentazione allegata all'iniziativa i promotori hanno messo in rilievo i seguenti problemi:

- Pressione sui salari: Nel Cantone vi è una pressione sui salari molto forte e ciò è dovuto in parte alla libera circolazione; le misure di accompagnamento non sono sufficienti per contrastare il fenomeno.
- Contratti collettivi: Le aziende che scelgono di non sottoscrivere i contratti collettivi sono avvantaggiate rispetto a quelle che li sottoscrivono, mettendo in atto "una concorrenza sleale sulle spalle dei lavoratori".
- Sovvenzionamento indiretto alle imprese: vi sono dipendenti che lavorano a tempo pieno e che devono comunque fare ricorso agli aiuti sociali a causa dello stipendio troppo basso. A questi costi si devono aggiungere anche i diversi sussidi per le persone con un basso reddito, ad esempio per l'assicurazione malattia.

Con l'iniziativa oggetto del presente rapporto i promotori intendono portare un contributo alla risoluzione di questi problemi (cfr. materiale esplicativo allegato all'iniziativa).

III. IL TESTO DELL'INIZIATIVA NEL DETTAGLIO

Nuovo art. 13 cpv. 3, prima frase

«Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.»

Questa frase è stata estrapolata dall'art. 14 della Costituzione, il quale, attualmente, è così formulato: *«Il Cantone provvede affinché: a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e **con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso**, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate».*

Con la modifica proposta si intende spostare una parte del testo dell'art. 14 (obiettivi sociali) e inserirla nell'art. 13 (diritti sociali) della Costituzione, modificando inoltre il termine "retribuzione" con il termine "salario minimo". Il concetto di retribuzione che assicuri un tenore di vita dignitoso è quindi già previsto dalla nostra Costituzione. Con la modifica costituzionale proposta con l'iniziativa si vuole inserire il concetto nell'elenco dei diritti sociali. Gli iniziativaisti hanno così spiegato questa proposta: *«Il salario dignitoso esce dagli obiettivi sociali descritti all'art. 14 della Costituzione cantonale, ed entra a pieno diritto nell'art. 13 della Costituzione sotto il titolo marginale: diritti sociali. La differenza tra obiettivi sociali e diritti sociali è abissale. Gli obiettivi sociali hanno carattere unicamente declamatorio mentre i diritti sociali istituiscono un impegno dello Stato a realizzarli tramite una legge di esecuzione»* (cfr. materiale esplicativo allegato all'iniziativa).

Nuovo art. 13 cpv. 3, seconda frase

«Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.»

La prima frase del nuovo articolo 13 cpv. 3 stabilisce il diritto ad un salario minimo (che permetta di vivere dignitosamente) mentre la seconda frase fissa i criteri per determinarlo; in base alla proposta il salario minimo è stabilito dal Consiglio di Stato e

- deve corrispondere ad una percentuale del salario mediano nazionale;
- deve essere differenziato in base alla mansione svolta e al settore economico;
- riguarda unicamente gli ambiti che non sono già coperti da un contratto collettivo con salario minimo obbligatorio.

Modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. a)

La modifica di questo articolo è puramente formale e comporta unicamente l'eliminazione della frase *«con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso»*, spostata, come detto in precedenza, nel nuovo articolo 13 cpv. 3.

Norma transitoria

«L'adeguamento delle Leggi a seguito della modifica dell'art. 13 cpv. 3 e 14 cpv. 1 lett a) della Costituzione dovrà entrare in vigore al più tardi il 1.1.2016.»

Nella documentazione allegata all'iniziativa, si precisa che *«la norma transitoria è stata voluta per dare la possibilità ai partner sociali di concludere un CCL, prima dell'entrata in vigore della legge d'esecuzione».*

IV. RICEVIBILITÀ

In base all'art. 86 della Costituzione cantonale, se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone l'unità della forma e della materia, la conformità al diritto superiore e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

1. Unità di forma

Il principio dell'unità di forma stabilisce che un'iniziativa popolare deve essere presentata in una delle due forme previste dall'art. 87 Cost./TI: la forma elaborata o la forma generica. Gli autori dell'iniziativa possono scegliere tra queste due varianti, ma non possono per contro mischiare le due forme. Nel presente caso, gli iniziativaisti chiedono la modifica degli art. 13 e 14 della Costituzione cantonale e formulano un nuovo testo per entrambi gli articoli. Si tratta quindi di un'iniziativa popolare elaborata. Il testo degli articoli appare inoltre sufficientemente chiaro e il tenore delle norme può essere considerato "generale e astratto", condizione indispensabile per una norma costituzionale.

2. Unità di materia

Il principio dell'unità di materia è una concretizzazione del diritto dei votanti a potersi esprimere liberamente. La libertà di voto garantisce agli aventi diritto la libertà di poter esprimere senza impedimenti la propria opinione, senza pressioni né influenze esterne. Essi devono poter formare la propria opinione liberamente. Nell'ambito di una votazione, la scelta che hanno i cittadini votanti è limitata a due possibilità: approvare o respingere l'oggetto in votazione; è quindi necessario che l'oggetto in votazione riguardi un solo tema o comunque dei temi strettamente connessi tra loro, in modo che il cittadino possa fare un apprezzamento globale dell'oggetto e decidere se approvarlo o meno. Questo apprezzamento non è possibile se i diversi elementi dell'oggetto perseguono obiettivi discordanti o addirittura contrapposti.

Nel caso in analisi gli iniziativaisti chiedono in sostanza l'introduzione di un salario minimo garantito, diversificato in base alle diverse mansioni e ai settori economici interessati. L'oggetto dell'iniziativa tocca quindi una sola materia e non pone problemi dal punto di vista dell'unità di materia.

3. Conformità al diritto superiore

3.1 In generale

Un'iniziativa popolare non deve essere in contrasto con il diritto superiore, sia esso diritto cantonale, intercantonale, federale o internazionale. In base all'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale, i Cantoni non possono legiferare in ambiti esaustivamente regolamentati a livello federale. Negli altri ambiti i Cantoni possono legiferare, sempre che non venga violato il senso o lo spirito del diritto federale.

Nel caso concreto l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" chiede l'introduzione di un salario minimo obbligatorio, differenziato in base alla mansione e al settore economico. Per quanto attiene al diritto cantonale, intercantonale e internazionale non emergono problemi di conformità. Per contro il tema oggetto dell'iniziativa potrebbe collidere con il diritto federale.

3.2 Conformità con il diritto federale

3.2.1 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

Come detto, in base al principio della forza derogatoria del diritto federale ancorato nell'art. 49 Cost., i Cantoni non possono legiferare negli ambiti esaustivamente regolati dal diritto federale. La richiesta di introdurre un salario minimo obbligatorio riguarda l'ambito normativo inerente al contratto di lavoro e la fissazione del salario. La competenza della Confederazione in ambito di diritto del lavoro discende dall'art. 110 Cost. (norme di diritto pubblico) e dall' art. 122 Cost., in base al quale la legislazione nel campo civile compete alla Confederazione. La Confederazione ha utilizzato la propria competenza regolando il contratto di lavoro nel Codice delle obbligazioni (art. 319 - 362 CO) ed emanando norme di diritto pubblico per la protezione dei lavoratori (ad esempio la Legge sul lavoro, RS 822.11). Si tratta ora di stabilire se la legislazione federale (in ambito di diritto privato e di diritto pubblico) ha regolato la materia in modo esaustivo.

Buona parte della dottrina afferma che, di principio, in ambito di fissazione dei salari non vi sia alcuno spazio per il legislatore cantonale, riconoscendo però la possibilità per i Cantoni di fissare salari minimi per motivi di polizia (ad esempio per eliminare "distorsioni" salariali in determinati settori economici) o per motivi di politica sociale:

*«Der Bund hat das Arbeitsvertragsrecht geregelt und den Grundsatz der Vertragsfreiheit u.a. für die Bestimmung der Lohnhöhe in Art. 322 OR konkretisiert. Diese Regelung steht grundsätzlich einer kantonalen Festsetzung von gesetzlichen Mindestlöhnen entgegen. De lege lata ist es somit grundsätzlich der Bund, der befugt ist, eine gesetzliche Grundlage für die staatliche Festsetzung von Mindestlöhnen zu erlassen. (...) Die **Kantone** dürfen deshalb (ausserhalb der Bestimmungen des NAV gemäss Art. 360a OR) Mindestlohnvorschriften nur dann erlassen, wenn diese aus Polizeigründen, d.h. zur Behebung bestehender oder unmittelbar bevorstehender Missstände in den Lohnverhältnissen einer bestimmten Branche notwendig sind, oder wenn diese sozialpolitische Ziele verfolgen, z.B. die Armutsbekämpfung.»¹*

Per quanto riguarda la giurisprudenza occorre citare la sentenza del Tribunale federale dell'8 aprile 2010 (1C-357/2009), con la quale è stata sancita la validità di un'iniziativa popolare promossa nel Canton Ginevra dal titolo "Pour le droit à un salaire minimum". Lo scopo dell'iniziativa era quello di inserire nella Costituzione cantonale un articolo dal seguente tenore:

«L'Etat institue un salaire minimum cantonal, dans tous les domaines d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.»

Il Consiglio di Stato del Canton Ginevra, nel suo messaggio al Gran Consiglio, ha ritenuto ricevibile l'iniziativa in virtù del principio "in dubio pro populo". Per contro il Gran Consiglio è arrivato alla conclusione opposta, ritenendo l'iniziativa contraria al diritto superiore. Gli iniziativaisti hanno quindi portato la questione dinanzi al Tribunale federale, il quale ha infine accolto il ricorso ed ha annullato la decisione del Gran Consiglio.²

¹ Isabelle Wildhaber, *Möglichkeiten und Grenzen der Mindestlohnregulierung in der Schweiz*, in "Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung online" 2014 Nr. 1; cfr. anche Streiff /von Känel, *Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu art. 319-362 OR*, Zürich 2012, pag. 279; Luisa Lepori Tavoli, *Mindestlöhne: Auch in der Schweiz rechtlich möglich*, "Pladoyer" 6/09, pag. 41

² In seguito l'iniziativa "Pour le droit à un salaire minimum" è stata sottoposta a votazione popolare nel mese di novembre 2011: l'articolo costituzionale proposto è stato bocciato dai cittadini del Canton Ginevra con il 54,2 % dei voti.

Nella decisione i Giudici federali hanno affrontato il tema della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantone in ambito di diritto del lavoro e di fissazione dei salari. Il Tribunale federale ha analizzato la questione limitandosi alla valutazione delle possibilità per i Cantoni di legiferare in ambito di diritto pubblico (art. 6 del Codice civile – “Diritto pubblico cantonale”). Infatti i ricorrenti hanno limitato la loro tesi a questa ipotesi, ritenendo che non vi fossero margini per i Cantoni per legiferare in ambito di diritto privato (art. 5 Codice civile – “Diritto civile dei cantoni ed uso locale”).³

Dopo attenta analisi il Tribunale federale ha ritenuto che una violazione evidente del diritto superiore non poteva essere accertata:

«La question examinée ci-dessus a nécessité des analyses approfondies - développées dans deux avis de droit, un rapport du Conseil d'Etat, un rapport de la Commission législative du Grand Conseil et des observations particulièrement fouillées du Grand Conseil - pour aboutir à des solutions différentes, dont on ne saurait considérer qu'elles sont prima facie insoutenables. Ainsi, l'analyse du Grand Conseil quant à l'exhaustivité du droit fédéral en la matière n'apparaît pas d'emblée indéfendable. En effet, la conformité de l'IN 142 avec le droit civil fédéral n'est pas immédiatement certaine. L'instauration de salaires minima limiterait la liberté contractuelle, non plus par des mesures correctrices, comme cela s'est fait avec les mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne (art. 360a CO et art. 1a LECCT), mais par des mesures préventives. L'examen opéré par le Grand Conseil semble d'ailleurs corroboré par les réponses données aux différents objets parlementaires fédéraux (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il est toutefois douteux que cela suffise à fonder l'invalidation de l'initiative litigieuse, la violation du droit supérieur n'atteignant vraisemblablement pas le degré d'évidence voulu par l'art. 66 al. 3 Cst./GE. Face aux différentes prises de position énumérées ci-dessus, il paraît difficile de retenir que la violation du droit supérieur était si évidente qu'elle devait "sauter aux yeux" des députés, comme l'exige l'art. 66 al. 3 Cst./GE (cf. supra consid. 2.3).»⁴

Le considerazioni del Tribunale federale possono certamente essere applicate anche all'iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino”, la quale pertanto non può essere ritenuta contraria alla ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione.

3.2.2 Libertà economica (art. 27 Cost.)

In base agli art. 27 e 94 Cost., la libertà economica è garantita. Cantoni e Confederazione devono attenersi a tale principio. Dal principio della libertà economica deriva la libertà contrattuale, in base alla quale le parti, nell'ambito della conclusione di un rapporto contrattuale, possono agire in modo autonomo, stabilendo liberamente il contenuto del contratto.⁵ Anche per il contratto di lavoro vale lo stesso principio⁶ e in particolare per il salario che viene anch'esso stabilito liberamente dalle parti contrattuali.

Per limitare la libertà economica, come per le altre libertà fondamentali, è necessaria una base legale, un interesse pubblico, il rispetto del principio di proporzionalità e il rispetto “dell'essenza” della libertà fondamentale (art. 36 Cost.).

³ «Les recourants ne prétendent cependant pas que le droit privé fédéral réservait une compétence au sens de l'art. 5 CC permettant aux cantons d'adopter des règles de droit civil relatives à la fixation des salaires. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l'art. 6 CC permet aux cantons d'adopter de telles dispositions en matière de droit publique». Sentenza del Tribunale federale 1C-357/2009, cosid 3.2.

⁴ Sentenza del Tribunale federale 1C-357/2009, cosid 3.2.2.

⁵ Il limite di questa autonomia è dato dagli artt. 19 e 20 del Codice civile.

⁶ Riservate le norme imperative (art. 361-362 CO).

La Dr. iur. Lepori Tavoli⁷ afferma che per valutare se la libertà economica sia lesa nella sua essenza con l'introduzione di un salario minimo, occorre analizzare il motivo della limitazione di tale libertà (*"Eingriffsmotiv"*), in altre parole l'obiettivo che si vuole perseguire con l'introduzione di tale misura. Compatibili con la libertà economica sarebbero salari minimi che assicurano il minimo esistenziale così come salari minimi che garantiscono una sussistenza adeguata, equa (*"angemessenen Lebensunterhalt"*). In questo senso, la richiesta dell'iniziativa qui analizzata va proprio nella direzione di concretizzare la garanzia di un salario minimo che "assicuri un tenore di vita dignitoso". In questo senso, l'iniziativa appare conforme all'art. 36 cpv. 4 della Cost.

Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti si può fare riferimento alla sentenza del Tribunale citata al punto precedente:

«A première vue, l'initiative, interprétée dans son sens le plus favorable, pourrait être considérée comme conforme à la liberté économique. Elle repose en effet sur une base légale formelle (la Constitution cantonale et la loi cantonale d'application), poursuit un intérêt public pertinent de "politique sociale" et est proportionnée, dans la mesure où elle ne fixe pas elle-même le montant du salaire minimum, mais impose à l'Etat de le fixer de manière différenciée "en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives". Il n'est toutefois pas certain qu'il en aille de même de la loi cantonale chargée de concrétiser l'initiative. Le cadre et les strictes conditions posées par le respect du droit fédéral rendent en effet l'initiative très difficile à mettre en oeuvre. Les deux avis de droit susmentionnés, le rapport du Conseil d'Etat et celui de la Commission législative s'accordent pour souligner que la concrétisation de l'initiative s'avérera complexe. Il ne sera notamment pas aisé de fixer les montants des salaires minima, puisqu'ils devront se situer à un niveau relativement bas, proche du revenu minimal résultant des systèmes d'assurance ou d'assistance sociale, sous peine de sortir du cadre de la "politique sociale" pour entrer dans celui de la "politique économique" et, donc, d'être contraires à la liberté économique. Il sera également ardu de tenir compte des différents secteurs économiques. Toutefois, s'il est vrai que les grandes difficultés de mise en oeuvre de l'initiative peuvent susciter des doutes quant à la validité de l'initiative, ceux-ci ne suffisent pas à rendre l'initiative d'emblée manifestement contraire au droit supérieur, comme l'impose la Constitution genevoise. Il s'ensuit que c'est à tort que le Grand Conseil a invalidé l'initiative.»⁸

Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che l'iniziativa popolare "Pour le droit à un salaire minimum" non fosse manifestamente contraria al diritto superiore, con particolare riferimento alla libertà economica. La stessa considerazione può certamente essere fatta per l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino".

3.2.3 Garanzia della Confederazione al nuovo art. 34a della Costituzione cantonale del Canton Neuchâtel

In base all'art. 51 cpv. 2 Cost., le Costituzioni cantionali devono ottenere la garanzia federale; la Confederazione conferisce tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice il diritto federale.

Dal 1. gennaio 2012, nel Canton Neuchâtel è in vigore il seguente articolo costituzionale (Art. 34a Cost./NE):

«L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés

⁷ Luisa Lepori Tavoli, op. cit., pag. 40. Luisa Lepori Tavoli ha redatto una dissertazione sul tema: *Mindestlöhne im Schweizerischen Rech*, Bern, 2009.

⁸ Sentenza del Tribunale federale 1C-357/2009, cosid 3.3.

dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.»

Scopo di questo articolo è l'introduzione di un salario minimo garantito a livello cantonale. Come detto, per poter entrare in vigore l'articolo ha necessitato della garanzia federale. L'assemblea federale ha conferito tale garanzia l'11 marzo 2013 (FF 2013 2249), sancendo quindi la compatibilità del nuovo articolo con il diritto federale.

L'articolo 34a Cost./NE non è identico al nuovo art. 13 cpv. 3 oggetto dalla presente iniziativa, non di meno, entrambi gli articoli perseguono lo stesso obiettivo, e cioè l'introduzione di un salario minimo a livello cantonale. Le conclusioni alle quali sono giunti i membri dell'Assemblea federale nell'ambito dell'esame dell'art. 34a Cost./NE dovrebbero pertanto essere valide anche per la presente iniziativa.

3.3 Conclusioni

Secondo la giurisprudenza costante, il testo di un'iniziativa deve essere interpretato nel senso più favorevole agli iniziattivisti. Quando, applicando i metodi interpretativi riconosciuti, il testo di un'iniziativa si presta a un'interpretazione conforme al diritto superiore, essa dev'essere dichiarata valida: l'interpretazione conforme deve permettere di evitare, in quanto possibile, le dichiarazioni di nullità (cfr. DTF 132 I 282 consid. 3.1).

Dalle considerazioni sopra esposte e interpretando l'iniziativa nel senso più favorevole agli iniziattivisti, si può concludere che l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" sia compatibile con il diritto superiore. Le considerazioni del Tribunale federale, riportate sopra alla cifra 3.2.2., rendono attenti riguardo alle possibili difficoltà di concretizzazione di un'iniziativa che persegue lo scopo di introdurre salari minimi a livello cantonale. I limiti imposti dalla necessità di non contraddire il diritto superiore restringono notevolmente il margine di manovra del legislatore cantonale. Occorre infatti restare nell'ambito della "politica sociale" senza sconfinare nella "politica economica". Questo implica la necessità di limitare l'importo del salario minimo ad un livello relativamente basso. Malgrado questi limiti e queste difficoltà resta un margine entro il quale il legislatore cantonale può operare. Ed è in questo senso che i commissari firmatari del presente rapporto ritengono la presente iniziativa conforme al diritto superiore.

4. Attuabilità

L'esame della ricevibilità di un'iniziativa popolare comporta anche la valutazione dell'attuabilità della stessa. Occorre quindi determinare se l'iniziativa può essere effettivamente realizzata entro un termine ragionevole. Questa esigenza s'interpreta in modo molto ampio, tanto che non basta che un'iniziativa sia irragionevole, inopportuna o addirittura estremista, per dichiararla inattuabile. Occorre, piuttosto, che l'inattuabilità sia manifesta e sostanziale. Nel caso in analisi, l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" appare senz'altro attuabile.

V. LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione ha analizzato l'iniziativa nell'ambito di diverse sedute. I membri hanno sentito le iniziattiviste Michela Delcò Petralli e Greta Gysin ed hanno incontrato il Presidente della Commissione tripartita, Stefano Rizzi, e i membri Lorenza Rossetti (Ufficio della sorveglianza per il mercato del lavoro), Stefano Modenini e Meinrado Robbiani. In quell'occasione erano presenti anche il Prof. Rico Maggi e Valentina Mini, in rappresentanza dell'Istituto di ricerche economiche dell'USI (IRE), i quali si occupano

dell'Osservatorio delle politiche economiche e del mercato del lavoro, con il quale collabora la Commissione tripartita. Durante l'audizione si sono toccati diversi temi, dalla situazione del mercato del lavoro in Ticino, alle misure di accompagnamento alla libera circolazione, all'attività svolta dalla Commissione Tripartita e dall'Osservatorio, al concetto di "tenore di vita dignitoso". Impossibile riassumere in questo rapporto tutta la discussione, che ha toccato anche aspetti tecnici difficilmente riassumibili in poche righe (strumenti per la rilevazione del dumping salariale, possibile impatto a livello economico dell'introduzione di un salario minimo, etc.). Tutti gli aspetti toccati durante l'audizione dovranno essere ripresi nel caso in cui si dovesse implementare la modifica costituzionale proposta con l'iniziativa. A questo proposito si osserva che nell'ambito della discussione è stato fatto più volte riferimento alle soluzioni implementate in altri Cantoni.

In un secondo tempo i Commissari hanno richiesto al Consiglio di Stato una serie di informazioni alle quali è stata data risposta con lettere 3 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015. Qui di seguito si riassumono i punti più importanti:

- Statistica riguardante i dipendenti che percepiscono un salario inferiore a CHF 3'500.- risp. CHF 3'000.- per un impiego a tempo pieno:

Classi salariali in CHF	In % sul totale			Stima assoluti		
	Totale	Residenti	Frontalieri	Totale	Residenti	Frontalieri
Meno di 3'000.-	7,4%	2,6%	4,8%	11'688	4'066	7'622
Tra 3'000 e 3'499.-	3,3%	1,6%	1,7%	5'144	2'454	2'691
Da 3'500.- e più	89,3%	60,5%	28,9%	140'620	95'185	45'435
TOTALE	100%	64,6%	35,4%	157'454	101'707	55'747

- Settori nei quali si registrano maggiormente salari al di sotto dei CHF 3'500.- / 3'000.- mensili: attività manifatturiere, commercio all'ingrosso e al dettaglio, servizi di alloggio e ristorazione.
- Alla domanda riguardante il rapporto tra salari inferiori a CHF 3'000.- / 3'500.- e i contratti collettivi risp. contratti normali di lavoro, il Consiglio di Stato ha fornito la seguente risposta:

«L'economia ticinese può essere suddivisa grazie a STATENT in 48 differenti comparti economici (v. tabella allegata). Molti contratti collettivi o normali di lavoro riguardano una parte di un settore economico, in taluni casi coprono invece più di un settore, mentre in altri – essendo professionali – sono intersettoriali.

Volendo quantificare la diffusione dei principali contratti collettivi nel mercato del lavoro ticinese, la situazione attuale si presenta come segue: dei 48 comparti economici del Cantone definiti da STATENT, 5 sono dotati di CCL di obbligatorietà generale che coprono tutti gli addetti del settore (settori dell'edilizia principale e accessoria, settore alberghiero e della ristorazione, settore del prestito di personale); in altri 7 settori sono presenti contratti normali di lavoro secondo l'art. 360a CO decretati dal Consiglio di Stato a causa della presenza di dumping salariale (in particolare in due comparti industriali, nel settore della vendita al dettaglio sotto i 10 dipendenti e nel settore delle fiduciarie e degli studi legali limitatamente agli impiegati di commercio); inoltre, ci sono 22 settori economici in cui sono in vigore contratti collettivi di obbligatorietà generale che non coprono l'intero settore, contratti collettivi non di obbligatorietà generale ma sottoscritti dalla maggioranza delle aziende del settore (come ad esempio nel settore tessile e in quello dei trasporti) o da una maggioranza di dipendenti pubblici, vincolati quindi ad un contratto collettivo (comparto sanitario) o alla scala salariale dei dipendenti cantonali (settore dell'istruzione e amministrazione cantonale).

La situazione di questi ultimi 22 settori è paragonabile a quella dei 12 settori in cui sono in vigore dei salari minimi vincolanti, le aziende non sottoposte a minimi salariali sono infatti una minoranza.

Va ricordato – per inciso – che i Contratti normali di lavoro proposti dalla Commissione tripartita hanno raggiunto la cifra di 14, ma in alcuni casi toccano lo stesso comparto economico (ad es. i due CNL per gli impiegati di commercio nel settore delle fiduciarie e degli studi legali) o si trovano in un comparto coperto anche da un CCL (i due CNL per il prestito di personale coprono la tipologia di lavoratori non coperti dal CCL di obbligatorietà generale per il prestito di personale in vigore a livello nazionale).

Sono quindi, ai sensi di STATENT, in totale 34 i settori economici in cui sono presenti delle regolamentazioni salariali vincolanti o fortemente condivise.

Rimangono di conseguenza 14 comparti del mercato del lavoro ticinese in cui non esistono contratti collettivi o in cui i contratti collettivi esistenti non sono di obbligatorietà generale. Di questi, 6 sono nel settore secondario e 8 nel terziario.

Le sei branche del secondario in cui non esistono contratti collettivi sono in gran parte state oggetto di controlli da parte della Commissione tripartita nel corso degli ultimi anni e i dati raccolti non avevano giustificato un intervento dell'autorità del tipo dei 14 contratti normali di lavoro introdotti dal 2007 a oggi.

I settori economici principali tra quelli del terziario privi di salari minimi vincolanti sono quelli del commercio all'ingrosso (ca. 10'600 lavoratori), che la Commissione tripartita prevede di controllare a fondo nel corso del 2015, quello dei servizi finanziari (banche e assicurazioni), comunque in parte coperto da un contratto settoriale non di obbligatorietà generale e quello degli studi d'ingegneria e architettura, nel quale sono in corso delle trattative volte a introdurre una regolamentazione salariale.»

Per il resto si rimanda alle lettere sopraccitate allegate al presente rapporto.

VI. SALARIO MINIMO A LIVELLO CANTONALE

L'introduzione di un salario minimo a livello cantonale è stato oggetto di diverse iniziative popolari. Ad oggi, due iniziative sono state approvate, mentre altre 3 sono state respinte:

- Canton Vaud: Iniziativa sul salario minimo cantonale: oggetto respinto in votazione popolare con il 51,1 % (maggio 2011)
- Canton Ginevra: Iniziativa "Pour le droit a un salaire minimum": oggetto respinto in votazione popolare con il 54,2 % (novembre 2011)
- Canton Neuchâtel: Iniziativa sul salario minimo cantonale: oggetto approvato in votazione popolare con il 54,6 % (novembre 2011)
- Canton Jura: Iniziativa "Un Jura aux salaires décentes": oggetto approvato in votazione popolare con il 54,2 % (marzo 2013)
- Canton Vallese: Iniziativa "Pour la protection de salaires équitables" (salario minimo a CHF 3'550 mensili): oggetto respinto in votazione popolare con il 82 % (maggio 2014)

Per quanto riguarda le prime 4 votazioni popolari cantonali osserviamo che vi sono stati due risultati positivi e due risultati negativi ma di stretta misura. Questo significa che il tema è certamente di grande interesse e che il problema dei salari troppo bassi è sentito dai cittadini.

Il caso del Canton Vallese può essere considerato particolare per due ragioni: da un lato l'iniziativa vallesana proponeva un importo preciso (CHF 3'500.- mensili lordi per 13 mensilità) quale salario minimo garantito, mentre le altre iniziative lasciavano al legislatore il compito di stabilire l'importo (o gli importi differenziati). Inoltre l'iniziativa vallesana è

stata sottoposta al voto popolare unitamente all'iniziativa federale sui salari minimi che prevedeva un salario mensile di CHF 4'000.-. L'ampio dibattito riguardante la votazione federale ha certamente avuto un'influenza sulla votazione cantonale.

Relativamente ai Cantoni che hanno approvato le iniziative popolari osserviamo che nel Canton Neuchâtel la popolazione ha accettato l'introduzione di un nuovo articolo costituzionale (art. 34 Cost./NE) mentre nel Canton Jura l'iniziativa popolare chiedeva di concretizzare un articolo costituzionale già esistente (art. 19 cpv. 3 Cost./JU). Confrontando le due iniziative romande con quella qui in analisi si può notare che il contenuto dell'iniziativa ticinese ricalca quella del Canton Jura. Entrambe le iniziative chiedono l'introduzione di un salario minimo differenziato per settore economico partendo da un punto di riferimento, quello del salario mediano nazionale. Per contro nel Canton Neuchâtel si chiede un salario minimo cantonale per tutti i settori economici.

SALARIO MINIMO: BASE LEGALE A LIVELLO COSTITUZIONALE		
NEUCHÂTEL	JURA	TICINO
Articolo costituzionale approvato in votazione popolare il 27.11.2011 (in vigore dal 1.1.2012) Art. 34a <i>L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.</i>	Articolo costituzionale in vigore dal 1977 Art. 19 cpv 3 <i>Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.</i>	Proposta di modifica della Costituzione tramite l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino". Art. 13 Diritti sociali 3 (nuovo) Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un CCL (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.
	Testo dell'iniziativa "Un Jura aux salaires décents" approvata in votazione popolare il 3.3.2013 Gli iniziativaisti, ritenuto il tenore dell'art. 19 cpv. 3 della Costituzione, chiedono al Parlamento cantonale di creare le basi legali per: «Instaurer un salaire minimum chiffré dans toutes les entreprises et branches économiques du canton du Jura. Le salaire minimum chiffré sera équivalent à un pourcentage du salaire national médian des branches économiques (par exemple : 65%). Le pourcentage du salaire national médian sera déterminé par le Parlement jurassien. Ce salaire minimum chiffré s'appliquera à toutes les entreprises et branches économiques du canton du Jura à l'exception: - Des branches économiques possédant une convention collective de travail (CCT) de force obligatoire avec un salaire minimum chiffré. - Des entreprises signataires d'une convention collective de travail (CCT) qui n'est pas déclarée de force obligatoire mais qui possède un salaire minimum chiffré. Un délai de deux ans sera laissé aux entreprises afin de pouvoir entreprendre les démarches pour adhérer à une convention collective de travail (CCT).»	

VII. LE LEGGI DI APPLICAZIONE NEI CANTONI NEUCHÂTEL E JURA

1. Canton Neuchâtel

Nel Canton Neuchâtel i lavori di concretizzazione dell'articolo costituzionale sono terminati con l'approvazione da parte del Gran Consiglio, il 28.5.2014, della legge che modifica la "Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)" (Foglio ufficiale no. 24/13.6.2014). L'entrata in vigore era prevista per il 1.1.2015. Al momento della redazione del presente rapporto la legge non è però entrata in vigore, in quanto in data 5.9.2014, tre associazioni padronali e 8 imprese hanno depositato ricorso presso il Tribunale federale contro la legge approvata dal Gran Consiglio. I ricorrenti ritengono che i Cantoni non possono legiferare in ambito di diritto del lavoro, in quanto di esclusiva competenza della Confederazione. Inoltre la modifica legislativa contrasterebbe con alcune convenzioni collettive elaborate in determinati settori economici. Verosimilmente il TF deciderà sul ricorso nel corso del 2015. Nel frattempo il Prof. Laurent Bieri (Università Losanna) si è espresso in merito ed ha affermato che la legge adottata dal Parlamento di Neuchâtel appare in sintonia con la Costituzione federale: *«La réglementation prévue me semble donc être une mesure de politique sociale qui entraîne une restriction admissible à la liberté économique. A noter qu'ici aussi, si un Tribunal devait arriver à une conclusion différente, il devrait tenir compte de la garantie fédérale octroyée à l'article 34a de la Constitution neuchâteloise»*.⁹

La soluzione prevista nel Canton Neuchâtel prevede un salario minimo orario di CHF 20.- L'importo si basa sul reddito minimo previsto per le prestazioni complementari AVS/AI per una persona sola che vive nel Canton Neuchâtel, partendo dal presupposto che la persona lavora 52 settimane all'anno per 41 ore alla settimana.¹⁰

2. Canton Jura

Il 28 agosto 2014 nel Canton Jura è stato presentato l'avamprogetto di legge, datato 12 agosto 2014. Dopo consultazione, il 19 febbraio 2015, il progetto di legge è stato trasmesso al Parlamento e sarà trattato nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'importo del salario minimo, la legge del Canton Jura prevede un unico salario minimo orario di CHF 19,25. Non è quindi prevista una diversificazione del salario in base al settore economico. La proposta si scosta rispetto a quanto previsto dall'iniziativa popolare. Nel rapporto esplicativo si spiega il motivo di questa scelta:

«Le groupe de travail chargé de contribuer à élaborer le projet de loi a rapidement écarté la solution prévue par l'initiative et consistant à prévoir autant de salaires que de branches économiques. Une telle solution aurait eu pour fondement le système traditionnel de fixation des salaires, influencé essentiellement par le principe de l'offre et de la demande, donc par le marché. Or, si l'on admet qu'un salaire minimum différencié selon les branches varie en fonction du marché, cela signifie que le critère de fixation du salaire est de nature économique. Un tel système aurait donc été extrêmement risqué du point de vue de la compatibilité avec le droit fédéral, lequel proscriit la fixation par le législateur cantonal, de salaires minimaux de nature économique (arrêt du TF 1C_357/2009 du 8 avril 2010 précité). Seul un salaire unique relativement bas et correspondant au salaire décent permettant à un travailleur de vivre pouvait être éventuellement compatible avec le droit supérieur. Le montant déterminant pour un adulte seul au sens de la législation sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) a ainsi été retenu (comme du reste dans la loi neuchâteloise). Il s'agit d'un montant unique, c'est-à-dire identique pour les travailleurs de toutes les branches économiques. Il s'agit également d'un montant neutre du point de vue de la situation familiale.

⁹ Laurent Bieri, *Le salaire minimum neuchâtelois*, Jusletter 11 agosto 2014, nota 23.

¹⁰ Laurent Bieri, op. cit., nota 10.

Il n'aurait pas été envisageable d'instaurer un salaire minimum dépendant de la situation familiale (nombre d'enfants, etc.).»¹¹

3. Le leggi di applicazione nel dettaglio

SALARIO MINIMO: LEGGE DI APPLICAZIONE	
NEUCHÂTEL	JURA
Modifica della "Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)" approvata il 28 maggio 2014	Loi sur le salaire minimum cantonal (avamprogetto del 12 agosto 2014)
Art. 32a Finalité du salaire minimum L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.	
Art. 32b Champ d'application a) territorial Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions relatives au salaire minimum. Art. 32c b) exceptions: rapports de travail Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle. Art. 32c bis c) exceptions: salaires de minime importance Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au salaire minimum.	Art. 3 Champ d'application 1 La présente loi s'applique aux rapports de travail qui se déroulent habituellement sur le territoire de la République et Canton du Jura. 2 La présente loi ne s'applique pas: a) au personnel cantonal et communal dont les rapports de travail sont soumis au droit public; b) aux apprentis; c) aux travailleurs de moins de 18 ans occupés à des travaux légers ou employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d'orientation professionnelle au sens de l'art. 8 de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail; d) aux jeunes personnes au pair; e) aux personnes en formation, pour autant que celle-ci débouche sur une certification officielle reconnue; f) aux personnes dont la capacité de travail réduite est attestée par une assurance sociale ou un médecin; g) au personnel familial selon la définition de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'artisanat, l'industrie et le commerce; h) au personnel occupé dans une exploitation agricole au sens de l'art. 5 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. 3 La présente loi s'applique à toutes les entreprises et branches économiques à l'exception: a. des branches économiques possédant une convention collective de travail de force obligatoire comportant un salaire minimum chiffré; b. des entreprises signataires d'une convention collective de travail qui n'est pas de force obligatoire mais qui comporte un salaire minimum chiffré. 4 Les salaires prévus par les contrats-types de travail impératifs ont la primauté.
	Art. 4 Caractère relativement impératif Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment des travailleurs.
Art. 32d Montant du salaire minimum 1 Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est de 20 francs par heure . 2 Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014. 3 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour jours fériés non comprises.	Art. 5 Montant du salaire minimum 1 Le salaire brut minimum est de 19.25 francs par heure . Il correspond, après mensuel couvrant les besoins vitaux au sens de la législation fédérale sur les déduction des cotisations aux assurances sociales obligatoires, au montant prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, pour une personne adulte vivant seule. 2 Le Gouvernement adapte le salaire mentionné à l'al. 1 au plus tard une année après l'entrée en vigueur de chaque modification des montants déterminants au sens de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

¹¹ Avant-projet de loi sur le salaire minimum cantonal, Rapport explicatif, 12.8.2014, pag. 3.

VIII. PRESSIONE SUI SALARI NEL CANTONE TICINO

Gli iniziativaisti denunciano la situazione preoccupante nel nostro Cantone, dove vi è una pressione sui salari molto forte; ritengono inoltre che le misure di accompagnamento non sono sufficienti per contrastare il fenomeno. Questa preoccupazione è senz'altro condivisibile. Negli ultimi anni il Consiglio di Stato è dovuto intervenire in diversi settori facendo ricorso ai contratti normali di lavoro (CNL) con i quali viene fissato un salario minimo obbligatorio. In base all'art. 360a del Codice delle obbligazioni *«qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un CCL con salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro con salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo, allo scopo di combattere o impedire abusi»*.

Sia i Cantoni che la Confederazione hanno la possibilità di emanare questo tipo di contratto che prevede salari minimi vincolanti. Oltre alla Confederazione, che ha emanato un CNL (personale domestico), ad oggi quattro Cantoni hanno utilizzato questo strumento: Ginevra 4 CNL, Jura 1 CNL, Vallese 2 CNL. A fronte di queste cifre che indicano un utilizzo tutto sommato limitato di questo strumento, nel Cantone Ticino abbiamo ad oggi ben 12 CNL in vigore e la Commissione tripartita ha proposto, nel settembre 2014, l'adozione di due ulteriori CNL (settore orologiero e settore impiegati di studi legali). Per il 2015 si prevedono ulteriori inchieste nel settore delle agenzie di viaggio, nel commercio all'ingrosso, per corrieri veloci e nel commercio di motocicli. Questi dati sono indicativi di una situazione decisamente grave, ritenuto che i CNL vengono adottati solamente in caso di dumping salariale comprovato, quindi in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali. Il numero dei CNL continua ad aumentare, ma l'adozione degli stessi non sembra aver posto un freno al fenomeno della pressione salariale. In questo senso, l'introduzione di salari minimi a livello cantonale potrebbe rappresentare una soluzione decisiva nel porre rimedio a questa situazione, che in determinati casi sembra essere fuori controllo.

IX. CONCLUSIONI

L'articolo costituzionale proposto con l'iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" pone una serie di problemi, derivanti dall'interpretazione del testo, con riferimento alle possibilità concrete di implementazione. Si deve inoltre tenere conto dello stretto margine di manovra del legislatore cantonale in ambito di salari minimi. Con la legge di applicazione, certamente necessaria per concretizzare l'articolo costituzionale, si dovrà quindi entrare nel merito e risolvere i "nodi" tecnici e giuridici, eventualmente con una soluzione pragmatica come è stato fatto nel Canton Jura. Le leggi di applicazione di Neuchâtel e Jura e i relativi rapporti esplicativi potranno essere molto utili nell'ambito dei necessari approfondimenti.

In considerazione di quanto sopra esposto la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici chiede al Gran Consiglio di voler accogliere l'iniziativa popolare costituzionale elaborata datata 9 aprile 2013 "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvando il decreto annesso al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Raffaella Martinelli-Peter, relatrice
Cavalli - Cereghetti - Ortelli - Savoia

Allegati: - Lettera 3 dicembre 2014 CdS / Commissione speciale Costituzione e diritti politici (n. 5439)
- Lettera 11 febbraio 2015 CdS / Commissione speciale Costituzione e diritti politici (n. 426)

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA
presentata il 9 aprile 2013, denominata «Salviamo il lavoro in Ticino!»

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare costituzionale elaborata, presentata il 9 aprile 2013, denominata «Salviamo il lavoro in Ticino!»;
- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale e 129 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici;
- visto il rapporto di minoranza 5 marzo 2015 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

L'iniziativa popolare è accolta. La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Titolo III: Diritti e obiettivi sociali

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

Art. 14 cpv. 1 lett. a)

a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;

Norma transitoria

L'adeguamento delle Leggi a seguito della modifica dell'art. 13 cpv. 3 e 14 cpv. 1 lett. a) della Costituzione dovrà entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2016.

II.

È raccomandato al popolo di accogliere l'iniziativa popolare e, di conseguenza, la modifica costituzionale di cui al punto I.

III.

La presente modifica costituzionale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Per il Gran Consiglio

Il Presidente
G. Corti

Il Segretario generale
G. Buzzini